



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

Si rammenta a tutti gli iscritti che, ai sensi del D.M. 47/2016, il mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense comporta la cancellazione dall'Albo, per un periodo di dodici mesi.

Il D.M. 47/2016 stabilisce infatti che (art.2):

“Il consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'Albo, anche a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

La verifica di cui al periodo precedente non e' svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo.

La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche all'avvocato iscritto alla sezione speciale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. La professione forense e' esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

a) e' titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una societa' o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attivita' professionale, anche in associazione professionale, societa' professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale e' stato conferito da altro professionista;

d) e' titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;

e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalita' e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.

3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge.

.....”

Ai sensi dell'art 3 del citato D.M., accertata la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione in assenza della indicazione da parte dell'avvocato della sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi, il Consiglio dell'Ordine DEVE attivare il procedimento di cancellazione dall'Albo, che comporta anche la cancellazione dagli elenchi nei quali l'avvocato sia iscritto.

Ai sensi dell'art. 4, "L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), f), ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.

2. L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, c), ed e) non puo' esservi nuovamente iscritto prima ches iano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione e' divenuta esecutiva. “

Si precisa che la verifica verrà attuata alla fine del triennio formativo 2017/2019; pertanto, all'esito di tale verifica, gli avvocati che non saranno in regola con l'obbligo formativo verranno cancellati dall'Albo, e non potranno essere nuovamente iscritti prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione sarà divenuta esecutiva.

Alessandria, Palazzo di Giustizia - C.so Crimea 81 - tel. 0131263997 / 0131254141 / fax 013156238
e-mail: segreteria@ordineavvocatialessandria.it - formazione@ordineavvocatialessandria.it
URL: www.ordineavvocatialessandria.it - PEC: ord.alessandria@cert.legalmail.it
Cod.Fisc. 80051250068